



STATUTO

MARIPOSA

Organizzazione di Volontariato



Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 - È costituita l'Associazione denominata "**MARIPOSA ODV**", con **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in seguito sarà denominata associazione.

L'associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 106/2016 e del D.lgs 117/2017 e le successive modificazioni apportate dal D.lgs 105/2018, interpretato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27/12/2018. L'associazione attualmente ONLUS sarà denominata ETS con clausola sospensivamente condizionata per la sua efficacia, rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 e all'iscrizione nel RUNTS.

1.2 - L'associazione ha sede in Trezzo sull'Adda (Mi), via Giovine Italia, n.7.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di Milano e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 - La durata è illimitata.

Art.2 Finalità

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di carattere sociale nell'area degli interventi socio assistenziali, sia verso situazioni di disagio che di prevenzione. Le attività di interesse generale ai sensi dell' art. 32 c. 1 del D.lgs 117/2017 sono svolte **prevalentemente in favore di terzi**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Esse sono ispirate a principi di pari opportunità nelle relazioni tra uomo e donna, soprattutto quando questi sono gestiti in situazione critiche, (ai sensi dell'art. 5 lett. a - d - I - w del D.Lgs. 117/2017), e più precisamente:

favorire la riflessione su modelli culturali per promuovere pari opportunità nelle relazioni tra uomo e donna nei diversi contesti;

aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto alla violenza di genere, alle sue cause ed ai risvolti psico-sociali;

promuovere la formazione di un gruppo di volontarie per l'accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza o con particolari fragilità;

condividere con soggetti altri l'importanza sociale di tale esperienza, per promuovere valori di condivisione e di aiuto reciproco, mediante l'adesione a reti territoriali formali e informali;

partecipare alla vita della comunità locale in cui risiede, pronta all'ascolto delle necessità e bisogni che avverte, promuovendo una sensibilizzazione dei temi quali disagio, educazione ed accoglienza.

Art. 3 - Attività

3.1 - L'associazione realizza i propri scopi svolgendo concreti interventi tra i quali:

informare e sensibilizzare sugli scopi della associazione mediante l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa utile allo scopo sia sul territorio sia nelle scuole;

promuovere servizi a favore di donne vittime di violenza quali: sportello di ascolto, colloqui di accoglienza, condivisione con i servizi del territorio di progetti di affiancamento alle donne sole e in difficoltà per fornire sostegno e assistenza nei percorsi di aiuto;

promuovere e organizzare percorsi formativi relativi alle tematiche sopra citate.

3.2 - Le attività di cui sopra devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, e pertanto non potranno essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

3.3 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, in relazione agli scopi sociali nei modi e nei limiti della normativa vigente.

3.4 - L'associazione provvederà ad assicurare i propri soci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.5 - Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con associazioni, enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.6 - L'associazione potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

Art.4 - Soci dell'associazione

4.1 - Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto.

4.1.1 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, ETS o senza scopo di lucro, con il limite previsto dall'art. 32 c. del D.Lgs. 117/2017, e nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.1.2 - Ciascun socio ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

4.1.3 - Il numero dei soci è illimitato.

4.2 - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione;

l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'associazione;

i soci cessano di appartenere all'associazione:

per dimissioni volontarie;

per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

per decesso;

per comportamento contrastante con gli scopi statutarie;

per persistente violazione degli obblighi statutarie.



l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

5.2 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro i 30 giorni precedenti all'assemblea, convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.3 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di visionare i verbali di assemblea e di Consiglio Direttivo a disposizione, a richiesta, nella sede sociale;

- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del consiglio direttivo;

- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97 art 10 comma 2 e 3;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5.5 - Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

- da eventuali fondi di riserva;

- da eventuali donazioni e lasciti destinati al patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;



contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

L'associazione ha il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.lgs. 117/2017.

Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 - Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci ;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Garanti.

7.2 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 - Assemblea dei soci

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione. L'Assemblea svolge le funzioni indicate nell'art. 25 c. 1 D.lgs 117/2017; è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.2 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

fissare l'ammontare della quota associativa.

8.3 - Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

8.4 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.5 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto **anche in via telematica ai soci** (questa modifica è facoltativa quindi andrebbe deliberata con assemblea straordinaria) almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.6 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.8 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale (art. 26 c. 7 D.Lgs. 117/2017). Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

deliberare in merito all'esclusione di soci;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di Milano e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

10.2 - Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:



elegge tra i suoi componenti il Presidente;
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.12 - Collegio dei Garanti

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.13 - Gratuità delle cariche

13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.14 - Bilancio

14.1 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

14.2 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ;
- b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - In caso dinestizione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 c. 1 del D.lgs 117/2017 qualora attivsto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuate dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel

caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c. 1 del D.lgs. 117/2017.

Art.16 - Norme di rinvio

16.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art.17 - Norme di Funzionamento

17.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

